

35269 / 14

Camera di consiglio del 29 luglio 2014

SENTENZA N. 6/2014

REG. GENERALE n. 23476/2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE FERIALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Dott. Gaetanino Zecca    | Presidente       |
| 2. Dott. Amedeo Franco      | Consigliere rel. |
| 3. Dott. Fausto Izzo        | Consigliere      |
| 4. Dott. Carlo Citterio     | Consigliere      |
| 5. Dott. Fabrizio Di Marzio | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da **Ventrici Francesco**;  
avverso l'ordinanza emessa il 6 marzo 2014 dal tribunale del riesame di Catanzaro;

udita nella **udienza in camera di consiglio del 29 luglio 2014** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso;

udito i difensori avv. Oreste Dominioni e avv. Alfredo Gaito;

#### *Svolgimento del processo*

Con ordinanza del 10.1.2011, il Gip distrettuale di Catanzaro dispose la custodia cautelare in carcere di Ventrici Francesco in relazione a diversi reati indicati nei capi 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 e 37.

In sede di riesame l'ordinanza venne annullata limitatamente al reato di cui al capo 37 e confermata nel resto.

Con ordinanza del 2.7.2012, il tribunale di Vibo Valentia dichiarò la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione ai capi 32 e 37 della rubrica per intervenuta decorrenza del termine massimo di fase. Con successiva ordinanza del 26.9.2012, il tribunale, riconosciuta la cd contestazione a catena, dichiarò l'inefficacia della misura limitatamente ai reati in materia di stupefacenti (capi 28, 29 e 30 della rubrica).

La difesa chiese la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto adducendo l'affievolimento delle esigenze cautelari in considerazione del decorso del tempo in regime cautelare detentivo e dalla commissione dei fatti, della buona condotta carceraria e delle condizioni di salute dell'imputato.

Con diverse ordinanze, il tribunale di Vibo Valentia rigettò le istanze ritenendo inalterato il quadro indiziano e cautelare sotteso al provvedimento coercitivo in atto e sostenendo, sulla base dei disposti accertamenti medico legali, la compatibilità delle condizioni di salute dell'appellante con il regime carcerario.

AER  
art. 96

La difesa propose appello.

Il tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di appello, all'udienza del 25.7.2013, dispose nuovi accertamenti sullo stato di salute del Ventrici.


Dopo una serie di rinvii per consentire tali accertamenti medici e dopo il deposito della perizia in data 9.1.2014, con ordinanza del 6.3.2014, il tribunale del riesame rigettò i diversi appelli riuniti, confermò le ordinanze impugnate e dispose la trasmissione dell'ordinanza, della relazione peritale e della cartella clinica alla direzione della casa circondariale dove il Ventrici era detenuto ed al DAP.

Ritenne il tribunale che permaneva il pericolo di recidiva e la possibilità di fronteggiare siffatta esigenza solo col mantenimento della custodia cautelare in carcere. Osservò, in particolare, che non attenuava le esigenze cautelari il mero fattore temporale del periodo trascorso in regime cautelare detentivo, né quello del tempo trascorso dalla commissione del reato, potendo il pericolo di recidiva essere desunto dalle modalità della condotta concretamente tenuta. Nemmeno rilevava la circostanza che altri imputati nel medesimo procedimento avessero ottenuto una decisione favorevole. Nella specie rilevava invece la gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrici era attualmente cautelato (fattispecie estorsive aggravate ai sensi dell'art. 7 l. 203/91, caratterizzate da una condotta di violenta prevaricazione) e di quelli per i quali pendeva processo in fase dibattimentale (plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, aggravati ex art. 80), nonché dei gravi precedenti penali. Una misura meno afflittiva non sarebbe stata in grado di recidere i contatti del ricorrente con i pericolosi circuiti criminali, operanti anche all'estero. Il pericolo di recidiva non era poi attenuato dalle condizioni di salute del ricorrente, attualmente compatibili con il regime carcerario intramurario.

L'imputato, a mezzo dell'avv. Giuseppe Di Renzo e dell'avv. Oreste Dominioni, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle deduzioni difensive formulate nell'atto di appello e nelle successive note d'udienza in ordine alle esigenze cautelari.

Lamenta che il tribunale del riesame ha ignorato tutte le deduzioni difensive, fondandosi su asserzioni tautologiche ed erronee. La difesa, con riferimento alla attualità delle esigenze cautelari, aveva rappresentato: - che contemporaneamente alla misura cautelare, l'azienda del Ventrici era stata sottoposta a sequestro preventivo, così da ritenere non prevedibile, in concreto, che egli potesse porre in essere condotte estorsive analoghe a quelle contestate; - che il PM aveva chiesto la misura cautelare solo nel dicembre del 2010 e dunque più di un anno dopo la conclusione delle relative indagini; - che nel periodo ottobre 2009-gennaio 2011, Ventrici non aveva posto in essere alcuna condotta di reiterazione del reato estorsivo contestato e per il quale egli è oggi in stato custodiale; - che l'imputato, ininterrottamente detenuto in sezione di alta sicurezza da tre anni e quattro mesi, ha sempre mantenuto una corretta condotta; - che il luogo ove verrebbe sottoposto agli arresti domiciliari sarebbe a più di 1000 km dai luoghi ove sarebbero avvenuti i fatti; - che a Ventrici non è mai stata conte-



stata alcuna forma di partecipazione ad alcuna compagine criminale di cui all'art. 416 bis c.p. La difesa aveva inoltre rappresentato, come elementi nuovi, le gravi e diverse patologie che durante il periodo di detenzione avevano aggravato le condizioni di salute del Ventrici.

Lamenta che è mancata la necessaria attenta valutazione di questi elementi e della loro visione d'insieme. Il tribunale del riesame, omettendo ogni valutazione concreta e specifica rispetto alle censure difensive, si è limitato a citare inconferenti ed astratti principi giurisprudenziali.

Inoltre, l'ordinanza impugnata è anche intrinsecamente contraddittoria e frutto di palesi equivoci. Invero, la difesa aveva evidenziato che il Ventrici è attualmente ristretto per il solo reato di estorsione aggravata di cui ai capi 34) e 35) e che il fatto per cui è ancora attiva la misura cautelare è unico benché incorporato in due capi di imputazione e circoscritto in un limitato periodo di tempo, tra il 26 settembre 2009 e il 2 ottobre 2009. Il tribunale del riesame, dopo aver descritto l'intervenuta *«inefficacia del titolo cautelare limitatamente ai reati in materia di stupefacenti»*, ha poi incoerentemente sostenuto *«l'assoluta gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrici risulta attualmente cautelato»*, riferendosi a reati in tema di sostanza stupefacente per i quali non è più attiva la misura cautelare.

Inoltre, in ordine alle condizioni di salute, con l'appello la difesa aveva sottolineato che non era stata dedotta l'incompatibilità con il regime detentivo ma si era solamente evidenziata l'attenuazione delle esigenze cautelari. Il tribunale del riesame è ricaduto nello stesso equivoco del giudice di primo grado limitandosi ad affermare che le condizioni di salute sono compatibili con il regime carcerario.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle deduzioni formulate nell'atto di appello e nelle successive note d'udienza circa l'esclusiva idoneità della custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari. Lamenta che sul punto il tribunale del riesame si è limitato ad una motivazione apodittica e tautologica, senza svolgere il dovuto giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare.

In prossimità dell'udienza, il ricorrente, a mezzo dell'avv. Alfredo Gaito, ha depositato motivi nuovi con cui ricorda che, secondo la giurisprudenza, la distanza cronologica tra i fatti e il momento della successiva decisione cautelare, essendo tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità delle esigenze cautelari, comporta un rigoroso obbligo di motivazione, che nella specie è stato eluso dal tribunale del riesame. Apoditticamente, poi, il tribunale del riesame ha trascurato anche il rilievo difensivo circa l'attenuazione delle esigenze cautelari in relazione all'aggravamento dello stato di salute del Ventrici, limitandosi a disquisire sulla astratta compatibilità dello stesso con il regime carcerario, pur dando esplicitamente atto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente.

### ***Motivi della decisione***

Il ricorso è fondato perché effettivamente l'ordinanza impugnata si risolve, in parte, in affermazioni generiche e nel richiamo di astratti principi giurisprudenziali senza uno specifico esame della concreta situazione del ricorrente ed

una valutazione delle specifiche censure difensive avanzate con l'atto di appello, ed, in parte, in affermazioni inconferenti o contraddittorie.

Con i motivi di appello la difesa, in riferimento alla attualità delle esigenze cautelari, aveva innanzitutto dedotto che il PM aveva chiesto la misura cautelare solo nel dicembre del 2010, e quindi più di un anno dopo la conclusione delle relative indagini e che nel periodo ottobre 2009-gennaio 2011 il Ventrice non aveva posto in essere alcuna condotta di reiterazione del reato estorsivo contestato e per il quale era attualmente in stato di custodia cautelare in carcere.

Il tribunale del riesame ha rigettato questo motivo di appello ritenendo irrilevante il considerevole lasso temporale tra epoca della ritenuta commissione dei reati, richiesta del pubblico ministero ed applicazione della misura cautelare, limitandosi a richiamare la *«assoluta gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrice risulta attualmente cautelato ... e per i quali pende attualmente processo in fase dibattimentale»* nonché *«i gravissimi ed allarmanti precedenti penali risultanti dal certificato penale in atti»*. Secondo il tribunale del riesame, *invero, «gli elementi offerti dalla difesa istante – fondati, sostanzialmente, sul decorso del tempo – non sono, infatti, tali da giustificare una rivasitazione del quadro cautelare originariamente apprezzato dal giudice di fase»*.

Ora - a parte il fatto che fondatamente la difesa lamenta anche che con quest'ultima tautologica affermazione si vanifica, in sostanza, il diritto dell'imputato al doppio grado di giurisdizione – tale motivazione, nel suo complesso, si pone in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui *«In tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela»* (Sez. VI, 26.2.2013, n. 20112, Strassil, m. 255725); *«In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura»* (Sez. VI, 10.6.2009, n. 27865, Scollo, m. 244417); *«In tema di misure cautelari, la disposizione di cui all'art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. - che prevede tra i requisiti dell'ordinanza lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" - impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al "tempus commissi delicti" dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari»* (Sez. II, 8.5.2008, n. 21564, Mezzatenta, m. 240112).

Nella specie, nonostante questo rigoroso maggior obbligo motivazionale, nella ordinanza impugnata non si rinviene alcuna valutazione con riferimento al dedotto comportamento esente da censure tenuto nel periodo di libertà (di oltre un anno) successivo all'epoca di conclusione delle indagini relative ai fatti in questione (ottobre 2009) ed antecedente alla applicazione della misura cautelare



(gennaio 2011).

Quanto al riferimento alla *«assoluta gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrìci risulta attualmente cautelato ... e per i quali pende attualmente processo in fase dibattimentale»*, la difesa aveva evidenziato che il ricorrente si trovava attualmente sottoposto a misura cautelare soltanto per il reato di estorsione aggravata di cui ai capi 34 e 35, e che si trattava in sostanza di un fatto unico, benché scorporato in due capi di imputazione, e circoscritto in un limitato periodo di tempo, dato che i fatti estorsivi si sarebbero consumati tra il 24 settembre 2009 e il 2 ottobre 2009. Resta quindi immotivata la valenza, ai fini del mantenimento della custodia cautelare in carcere, del richiamo alla *«assoluta gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrìci risulta attualmente cautelato»* ed alle *«plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.p.R. 309 del 1990 anche aggravate ai sensi dell'art. 80»*, per le quali non è più attiva alcuna misura cautelare.

Va invero ricordato, a questo proposito, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, *«In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari»* (Sez. II, 12.11.2013, n. 7045 del 2014, Notarangelo, m. 258786; conf. Sez. III, 23.3.2000, n. 1309, Boselli, m. 215880). Nella specie l'ordinanza impugnata ha fatto immotivatamente riferimento non già ad ipotesi delittuose identiche o similari, bensì a procedimenti pendenti per reati in tema di sostanze stupefacenti per i quali la cautela era già cessata *ex lege*, mentre la misura cautelare in atto riguardava esclusivamente una fattispecie di estorsione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è manifestamente illogica anche nella parte in cui rigetta il motivo di appello relativo alle dedotte condizioni di salute dell'imputato. La difesa aveva infatti eccepito che le esigenze cautelari si erano nel frattempo attenuate a causa del fatto nuovo costituito dall'aggravamento delle suddette condizioni di salute. Il tribunale del riesame ha chiaramente frainteso il significato dell'eccezione, limitandosi ad affermare che *«le condizioni di salute del ricorrente sono attualmente compatibili con il regime carcerario intramurario»*, e quindi a fornire una motivazione del tutto inconferente rispetto al motivo di appello con il quale si era dedotta non già l'incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute, bensì l'attenuazione delle esigenze cautelari a causa dell'aggravarsi di tali condizioni. E ciò, nonostante la stessa ordinanza impugnata abbia comunque dato esplicitamente atto della effettiva gravità delle condizioni di salute del ricorrente, tanto che il tribunale del riesame ha ritenuto *«comunque opportuno disporre la trasmissione della presente ordinanza, della relazione peritale a firma del dott. Giulio Di Mizio e della cartella clinica a firma del Dott. Rodolfo Casati alla direzione della casa circondariale dove il Ventrìci è attualmente detenuto ed al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia*



*affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti in ordine alle cure necessarie da apprestare al ricorrente in regime carcerario (soprattutto in ordine ad un adeguato monitoraggio cardiologico e alla sottoposizione a cicli di FKT attiva e passiva per il ginocchio)».*

Giustamente la difesa, a questo proposito, ha richiamato il principio secondo cui *«In tema di misure cautelari, si richiede al giudice, nel caso ritenga di dover disporre la custodia in carcere pur in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi, di motivare, attraverso la indicazione di fatti concreti, sia in ordine alla eccezionalità del "periculum in libertate", sia circa la assoluta inidoneità di ogni altra misura ad evitare l'elusione delle finalità perseguite dall'art 274 cod. proc. pen. Invero, la eccezionalità della rilevanza di siffatte esigenze esclude che esse possano essere identificate con quelle presunte dalla legge e derivanti dal titolo del reato, e vieta che esse possano essere desunte dai precedenti penali e dalla semplice appartenenza del soggetto a consorteria di tipo mafioso; con la conseguenza che la valutazione deve essere particolarmente rigorosa anche con riferimento al diverso atteggiarsi - per effetto della malattia - della capacità a delinquere del soggetto»* (Sez. V, 8.1.1999, n. 19, Losavio, m. 213098). Al contrario, come si è visto, l'ordinanza impugnata ha identificato la sussistenza delle esigenze cautelari unicamente in relazione alla *«assoluta gravità ed eterogeneità dei reati per i quali il Ventrici risulta attualmente cautelato»*.

Va inoltre osservato che effettivamente l'ordinanza impugnata ha altresì omissso di dare una adeguata risposta ai motivi di appello con i quali si indicavano specificamente una serie di elementi che, secondo la difesa, avrebbero escluso o attenuato la permanenza delle esigenze cautelari, quali: - il fatto che la società di autotrasporti in relazione alla quale il ricorrente aveva compiuto i fatti estorsivi era stata sottoposta a sequestro preventivo, sicché non sarebbe stato prevedibile, in concreto, che il Ventrici potesse porre in essere condotte estorsive analoghe a quelle contestate; - il fatto che il ricorrente, ininterrottamente detenuto da oltre tre anni, aveva sempre mantenuto una condotta corretta; - il fatto che il luogo indicato per eventuali arresti domiciliari era a più di 1.000 Km da quello in cui sarebbero avvenuti i fatti; - il fatto che al ricorrente non erano state mai contestate condotte di partecipazione ad associazioni criminali.

In particolare, la motivazione relativa alla eccepita non indispensabilità della misura cautelare della custodia in carcere appare apodittica ed apparente, nonché manifestamente illogica, risolvendosi nell'affermazione che *«Unica misura idonea ed adeguata a salvaguardare le esigenze di cautela sociale sopra prospettate appare, tuttora, quella di massimo rigore, non avendo la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari l'effetto di recidere i contatti del ricorrente con i pericolosi circuiti criminali, operanti anche all'estero, nei quali lo stesso è risultato essere inserito, in quanto connotata da minor grado di sorveglianza e controllo»*. Il tribunale del riesame, invero, si è limitato a citare fatti ed episodi in materia di sostanze stupefacenti per i quali il ricorrente non si trovava in stato di custodia cautelare, senza invece valutare le specifiche deduzioni difensive relative alla insussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte estorsive.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catanzaro.

**Per questi motivi**

**La Corte Suprema di Cassazione**

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo esame.


La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 luglio 2014.

L'estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RUELLO

*[Handwritten signature]*

